

E' assente per questa deliberazione l'Assessore Zucchi.

N. 44

Seduta del 19/02/2008

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA TARTAMELLA GIUSEPPE E PARISI ANGELA CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 102918 DEL 19.12.2007 DI DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P..

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tar Lombardia promosso dai signori Tartamella Giuseppe e Parisi Angela, mediante ricorso notificatoci in data 11 febbraio 2008 protocollo comunale n. 11487;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale, all' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, largo Schuster n. 1, oltre che, in via congiunta e disgiunta con lo stesso ed in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti dell'Ente;
3. di dare atto che la spesa complessiva per oneri di ciascun giudizio sarà impegnata con successivi atti dirigenziali;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con atto notificatoci l' 11 febbraio 2008, i signori Tartamella Giuseppe e Parisi Angela hanno promosso ricorso al Tar per ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento del provvedimento emanato dal Direttore del Settore Gestione Patrimonio in data 19 dicembre 2007 prot. gen. 102918 con il quale si dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f) del Regolamento Regionale n. 1/2004.

In particolare i ricorrenti, fornendo una prospettazione dei fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, contestano la legittimità del provvedimento impugnato adducendone l'illegittimità per violazione di legge per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Settore Gestione Patrimonio che ha emesso il provvedimento impugnato, ritiene opportuno costituirsi in giudizio per contestare le richieste del ricorrente.

Pertanto, in considerazione di ciò, concordando con le valutazioni sia di merito che di diritto espresse dal Settore suddetto sull'opportunità della costituzione in giudizio, si propone di provvedere alla costituzione nel giudizio promosso dai signori Tartamella Giuseppe e Parisi Angela avanti il TAR Lombardia con ricorso notificato in data 11 febbraio 2008 prot. n. 11487, e dovendo, altresì, dare atto della specificità della materia, del breve tempo a disposizione per l'istruttoria, nonché del carico di lavoro attuale del servizio legale contratti, si propone di conferire esternamente l'incarico di patrocinio legale l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, largo Schuster n. 1, oltre che, in via congiunta e disgiunta con lo stesso ed in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 18 febbraio 2008.

IL FUNZIONARIO
Av.to Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte